



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/04381 Del: 28/05/2013 Esecutivo da: 28/05/2013 Proponente: Direzione Avvocatura
--

OGGETTO:

CAUSA ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE E SPECI Pagamento spese legali a seguito sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 1174/2012

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 15/05/ 2012, con propria deliberazione n. 24/84, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del Decreto Legislativo n. 112 del 2008, il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio triennale 2012-2014, la Relazione previsionale e programmatica ed i relativi allegati di legge;
- in data 11/08/2012, con propria deliberazione n. 285, la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2012, con cui sono stati autorizzati i Dirigenti dei servizi ad assumere gli atti gestionali connessi alla realizzazione degli obiettivi in esso descritti;
- in data 31/12/2012, con propria deliberazione n. 514/741, immediatamente esecutiva, la Giunta comunale ha assegnato ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio, le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012, con riduzione del 15%, ad esclusione delle spese obbligatorie per legge;

Preso atto che:

- con contratto di appalto in data 31.12.1991 intercorso tra l'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE e SPECI SRL venivano affidati a quest'ultima i lavori di costruzione di un nuovo edificio didattico in Firenze Via Baldesi
- con ricorso ritualmente notificato l'Istituto Agronomico proponeva ricorso al Tar della Toscana per ottenere la sospensione, in via cautelare, dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Firenze n. 3625/1992 emessa per la sospensione dei lavori a partire dall'1.10.1992
- il Tar della Toscana, con sentenza n. 276/10994 annullava l'ordinanza del Sindaco da cui era derivata la sospensione dei lavori
- la SPECI SRL conveniva in giudizio l'Istituto Agronomico dinanzi al Tribunale di Firenze per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla citata sospensione
- con sentenza n. 1501 del 26.4.2001 il Tribunale di Firenze respingeva tutte le domande proposte dalla ditta appaltatrice, ed escludeva il diritto dell'appaltatore a pretendere il risarcimento dei danni dal chiamato in causa Comune di Firenze.

- con sentenza n. 388/2004 la Corte d'Appello di Firenze, su gravame interposto da SPECI SRL, riconosceva il diritto dell'impresa al ristoro dei danni, stante l'illegittima sospensione dei lavori, affermando la responsabilità dell'Istituto Agronomico e respingendo la domanda di manleva proposta dall'Istituto medesimo nei confronti del Comune di Firenze
- con sentenza n. 3323/2010 la Suprema Corte di Cassazione, su ricorso proposto da SPECI per ottenere il riconoscimento di interessi e rivalutazione, oltre al ristoro dei danni disposto nella suddetta sentenza, rinviava la causa alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione con il compito, da un lato, di rideterminare rivalutazione e interessi spettanti alla SPECI e, dall'altro, di riesaminare la posizione del Comune di Firenze

Vista la sentenza n. 1174/2012 con cui la Corte d'Appello di Firenze “ *1- condanna il COMUNE DI FIRENZE a rimborsare all'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE la somma di € 58.369,08..... oltre rivalutazione e interessi 2 – condanna il COMUNE DI FIRENZE a pagare a SPECI SRL la somma di € 50.732,89 (in conto rivalutazione ed interessi.....*

3 – condanna il COMUNE DI FIRENZE a pagare a SPECI SRL le spese processuali del giudizio di cassazione e di quello di rinvio che liquida come di seguito:

a) per il giudizio di cassazione in € 7000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario al 12,5% cap e iva di legge;

b) per il giudizio di rinvio in € 10.000 (di cui € 8000,00 per onorari, € 2000,00 per diritti) oltre spese forfetarie pari al 12,5% di diritti ed onorari ed oltre CAP ed IVA di legge;

4 – condanna il COMUNE DI FIRENZE a pagare all'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE le spese processuali di tutti i gradi che liquida come di seguito:

a) per il primo grado in complessivi € 11.146,83 (di cui € 6042,55 per onorari, € 3393,13 per diritti ed il resto per esborsi e per spese forfetarie pari al 10% di diritti ed onorari) oltre cap e iva di legge;

b) per il giudizio di appello in complessivi € 11.602,82 (di cui € 8500,00 per onorari, € 1871,65 per diritti ed il resto per esborsi e per spese forfetarie pari al 10% di diritti ed onorari) oltre cap e iva di legge;

c) per il giudizio di cassazione in complessivi € 8.430,00 (di cui € 7200,00 per onorari ed il resto per spese e rimb.forf. al 12,5%) oltre cap e iva come per legge;

d) per il giudizio di rinvio in complessivi € 17.418,13 (di cui € 11.243,00 per onorari, € 3230,00 per diritti e il resto per esborsi e per spese forfetarie pari al 12,5% di diritti ed onorari) oltre cap ed iva di legge;

Vista la deliberazione n. 2013/C/21 con cui è stato riconosciuto il debito fuori bilancio nei confronti di SPECI SRL e dell'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE, in esecuzione della suddetta sentenza n. 1174/12, per un totale complessivo di € 214.095,98, comprensivo di capitale, interessi e spese di giudizio.

Preso atto che al pagamento della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi dovrà provvedere, per competenza, la Direzione Urbanistica;

Vista la nota in data con cui il prof. Avv. Giuseppe Stancanelli, legale dell'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE, richiede il pagamento della somma complessivamente dovuta in esecuzione della suddetta sentenza, di cui € 60.922,20, compreso iva e cap, a titolo di rimborso spese dei vari gradi di giudizio.

Visto l'atto di precetto notificato in data 18.4.2013 con cui l'Avv. Rossella Chirieleison, legale della Società SPECI SRL, richiede la somma complessivamente dovuta in esecuzione della suddetta sentenza, di cui € 24.066,90, compreso iva e cap, a titolo di rimborso spese del giudizio di Cassazione e di quello di rinvio.

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al pagamento delle spese di giudizio, per complessivi € 80.812,20, così suddivisi:

€ 60.922,20 in favore dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, compreso iva e cap

€ 19.890,00 in favore di SPECI SRL, compreso cap, ma al netto di iva non rimborsabile in favore di soggetto che ne effettua la rivalsa.

Visto inoltre il modello F23 relativo al pagamento di € 3.941,00 dovuto all'Agenzia delle Entrate a titolo di spese per la registrazione della suddetta sentenza n. 1174/2012

Considerato che tale spesa per sua natura non è soggetta alle limitazioni dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 che dispone la frazionabilità della spesa in dodicesimi;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli art. 107, 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con DG 2011/G/423 del 24/10/2011;

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento, quale allegato generico, è conforme al cartaceo conservato presso questo ufficio.

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la somma di € 84.753,20, a titolo di rimborso spese di giudizio in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1174/2012, nonché a titolo di registrazione della medesima, dovrà essere corrisposta come segue:
 - € 60.922,20 in favore dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare di cui all'impegno n. 13/3306 assunto con la deliberazione n. 2013/C/21
 - € 19.890,00 in favore della Società SPECI SRL di cui all'impegno n. 13/3305 assunto con deliberazione n. 2013/C/21
 - € 3.941,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate di cui all'impegno n. 13/3611 assunto con determinazione n. 13/3342
- 2) Di dare atto che dovrà essere considerato economia di spesa il residuo impegno n. 13/3306 di € 233,25
- 3) Di comunicare la presente determinazione alla Direzione Urbanistica, in quanto competente sulla materia oggetto del contenzioso.

Firenze, li 28/05/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Antonella Pisapia

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	23310	0	13/003305	01	19890
2)	23310	0	13/003306	01	60922,2
3)	23310	0	13/003611	14	3941

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 28/05/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.